



COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE INSEGNE
E DEI MEZZI PUBBLICITARI**

APPROVATO CON D.C.C. N° 23 DEL 30.03.2011

SOMMARIO	1
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	2
<u>ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO</u>	2
<u>ART. 2 DEFINIZIONI</u>	2
<u>ART. 3</u> CARATTERISTICHE COMUNI DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	4
TITOLO II DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI	5
<u>ART. 4</u> ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	5
<u>ART. 5</u> ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO	6
<u>ART. 6</u> DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO	6
<u>ART. 7</u> PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU IMPIANTI INSTALLATI SU BENI PUBBLICI	6
<u>ART. 8</u> CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI	6
TITOLO III PROCEDURA AMMINISTRATIVA	
<u>ART. 9</u> DOMANDA E DOCUMENTAZIONE	11
<u>ART. 10</u> RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	12
<u>ART. 11</u> RINVIO AL PIANO DEL COLORE E DELL'ARREDO URBANO	13
<u>ART. 12</u> MEZZI PUBBLICITARI SOGGETTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA	13
<u>ART. 13</u> RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE ESPLICITA	14
<u>ART. 14</u> OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	14
<u>ART. 15</u> ANTICIPATA RIMOZIONE	14
<u>ART. 16</u> RINNOVO	15
<u>ART. 17</u> INSEGNE ABUSIVE	15
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
<u>ART. 18</u> NORME TRANSITORIE	15
<u>ART. 19</u> MEZZI PUBBLICITARI PREESISTENTI	15
<u>ART. 20</u> SANZIONI AMMINISTRATIVE	16
<u>ART. 21</u> NORMA FINALE DI RINVIO	16
<u>ART. 22</u> ENTRATA IN VIGORE	16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico. Si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono le "insegne di esercizio, i cartelli, le sorgenti luminose, ecc.", così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i mezzi pubblicitari di seguito indicati, per i quali è richiesta l'autorizzazione alla installazione anche ai sensi della normativa urbanistico-edilizia, sono definiti Impianti pubblicitari:

1. insegne di esercizio

Per insegne di esercizio si intendono le iscrizioni in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli o da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa. Possono essere mono o bifacciali, luminose, illuminate o non luminose.

In base alla tipologia si distinguono:

- *insegne frontali* (aderenti al prospetto del fabbricato per tutta la loro superficie);
- *insegne a bandiera* (collocate perpendicolarmente al prospetto del fabbricato);
- *insegne a bandiera su palo*;
- *insegne su tende parasole*.

2. cartelli pubblicitari

Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o più facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Possono essere luminosi, illuminati o non luminosi.

3. totem

Si definisce totem un mezzo pubblicitario tridimensionale, ancorato direttamente al terreno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso, illuminato o non luminoso.

4. sorgente luminosa

Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

5. impianti a messaggio variabile

Si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto, anche se installato su veicoli, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili.

6. preinsegne

Si definisce preinsegna una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed, eventualmente, da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il raggiungimento della stessa

7. targhe

Si definisce targa il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.), recante una scritta in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da un simbolo o marchio, installato sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede di esercizio delle attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.

8. bacheche

Per bacheca si intende la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi).

9. striscioni, locandine, stendardi e bandiere

Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Può essere illuminato.

La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

10. segni orizzontali reclamistici

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

11. vetrofanie

Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

12. vetrografie

Per vetrografia si intende la riproduzione su superfici vetrate, attraverso il lavoro diretto tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

13. cartelli pubblicitari temporanei

Si definiscono cartelli pubblicitari temporanei quei cartelli mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, sociale e commerciale, aperti al pubblico.

14. impianti pubblicitari di servizio

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso, illuminato o non luminoso.

15. impianti per le affissioni dirette

Si definisce impianto per l'affissione diretta quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o più facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere illuminato o non luminoso.

16. impianti di pubblicità o propaganda

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nelle categorie precedenti. Può essere luminoso, illuminato o non luminoso.

Costituiscono altri mezzi pubblicitari i manufatti che, quale conseguenza di nuove normative, di tecnologie avanzate o di specifiche richieste del mercato pubblicitario, non rientrano nelle tipologie elencate nei precedenti punti.

ART. 3 CARATTERISTICHE COMUNI DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per assicurare la stabilità del manufatto, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, soprattutto del colore rosso, e dei loro abbinamenti, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, soprattutto in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a. amministrazione rilasciante;
- b. soggetto titolare;
- c. numero dell'autorizzazione;
- d. progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e. data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta deve essere sostituita ad ogni

rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari che non contengano messaggi pubblicitari.

TITOLO II DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART.4 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

Si intende per "centro abitato" il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata dalla D.G.C. n. 24 del 16/04/2009 ed eventuali successive modifiche.

1. distanze

Il posizionamento di mezzi pubblicitari all'interno dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) parallelamente al senso di marcia

- 15 m prima e 10 m dopo le intersezioni;
- 30 m da altri mezzi pubblicitari;
- 2 m dal margine della carreggiata o in conformità a quanto disposto dall'art. 51 co. 2 , 2° periodo del D.P.R. 495/92, e comunque salvaguardando lo spazio utile del marciapiede o della banchina;

b) perpendicolarmente al senso di marcia

- 30 m prima e 25 m dopo le intersezioni;
- 50 m da altri mezzi pubblicitari;
- 2 m dal margine della carreggiata o in aderenza al fabbricato per tutta la superficie e comunque salvaguardando lo spazio utile del marciapiede o della banchina;

Per le pre-insegne, va valutata la possibilità di distanze minori in caso di impedimento materiale all'installazione delle stesse.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

2. divieti

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei punti indicati dall'art. 51 co. 3 del D.p.R. 495/1992 (regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

È vietata l'installazione di cartelli pubblicitari nella zona A1 – Area Storica Centrale come riportata nelle tavole del P.R.G.C. vigente (nel rispetto dell'art. 24 della L.R. 56/7 e ss.mm.ii.).

3. deroghe

Per le insegne poste ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada, non si applicano le norme di cui al comma 1.

4. dimensioni

La superficie totale delle insegne ubicate in corrispondenza della sede di un'attività (individuata tramite Partita IVA) e nelle sue pertinenze, all'interno del centro abitato, è soggetta ai seguenti limiti dimensionali:

- Zone A (centro storico A1 – A2): si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del Piano del Colore e dell'Arredo Urbano;
- Zone E (zone agricole) 6 mq;
- Zone ad insediamenti produttivi: 30 mq;

- Zone F (servizi pubblici) 18 mq;
- Altre zone: 18 mq.

La superficie totale degli altri mezzi pubblicitari, all'interno del centro abitato, è soggetta ai seguenti limiti dimensionali, considerati per ciascuna facciata del singolo :

- Zone B e C (residenziali) 18 mq;
- Zone D (produttive) 21 mq;
- Zone E (agricole) 18 mq;
- Altre zone: 21 mq.

ART. 5 ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO

Il territorio ricadente all'esterno della perimetrazione del centro abitato, come sopra definito, è sottoposto alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 285 del 30.04.92 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 495 del 16.12.92 e loro ss. mm. ii.

1. distanze, divieti e deroghe

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime, con l'osservanza dei divieti e con le deroghe stabilite dall'art. 51 comma 2 del D.P.R. 495/1992

2. dimensioni

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, in osservanza del disposto di cui all'art. 48 del D.P.R. 495/1992 non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq

ART. 6 DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

La pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico (es. impianti sportivi, centri commerciali, cinema, stazioni di trasporto pubblico, ecc.) e non visibile all'esterno, non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, ma è tenuta al pagamento dell'imposta, ove non esente.

ART. 7 PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU IMPIANTI INSTALLATI SU BENI PUBBLICI

Per la pubblicità esterna mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e territoriali comunali o in uso, a qualsiasi titolo al Comune, è necessario richiedere, prima della normale autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, preventiva autorizzazione da formalizzarsi tramite atto di Giunta comunale. La richiesta dovrà essere inoltrata allo Sportello Unico Edilizia del Comune.

Sulle pareti dei fabbricati di proprietà pubblica non potrà essere autorizzata l'installazione di impianti per l'affissione diretta.

Qualora gli impianti installati su beni pubblici ricadano su aree di pertinenza stradale, dovranno osservare le seguenti distanze:

- se installati parallelamente al senso di marcia, 15 m prima e 10 m dopo le intersezioni;
- se installati perpendicolarmente al senso di marcia, 30 m prima e 20 m dopo le intersezioni.

ART. 8 CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. INSEGNE DI ESERCIZIO

- a. Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle aree di pertinenza della stessa.
- b. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.
- c. Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio a cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
- d. Potranno essere realizzate in qualsiasi materiale, a cassettoni luminosi, illuminati indirettamente o non luminoso, ovvero con lettere scattolari in rilievo su pannello. All'interno delle zone del centro storico A1 e A2, come definite dal P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 24 della L.R.R. 56/77 e ss.mm.ii., le insegne di esercizio potranno essere realizzate unicamente in conformità a quanto disposto dal Piano del Colore e dell'Arredo Urbano.
Al di fuori delle suddette zone A1 e A2 le insegne non potranno superare m 1.50 di altezza all'interno di zone residenziali (destinazione di P.R.G.residenziale e/o equiparabile alla residenza) e la sporgenza dalla facciata dell'edificio non dovrà superare i 15 cm.
All'interno delle zone residenziali, l'insegna frontale potrà essere posizionata anche in corrispondenza delle facciate interne dei porticati, purché non pregiudichi l'altezza minima degli ingressi delle unità immobiliari dei piani terra, nonché in corrispondenza dei piani superiori al piano terra. Non potrà comunque debordare dalla sagoma del fabbricato.
- e. Il punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico dovrà distare almeno 2 m dal margine della carreggiata
- f. Non potranno debordare dal prospetto del fabbricato, ad eccezione delle zone ad insediamenti produttivi, dove potranno superare l'altezza del fabbricato.
- g. Il bordo inferiore delle insegne a bandiera dovrà distare da terra m 2.50 se aggettante su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, m 5.10 se aggettante su percorsi carrabili pubblici o di uso pubblico. La proiezione a terra del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno m 2 dal margine della carreggiata. Non è in ogni caso ammessa la collocazione di insegne a bandiera all'interno delle zone del centro storico A1 e A2.

2. CARTELLI PUBBLICITARI

- a. E' possibile installare cartelli pubblicitari su aree pubbliche o di uso pubblico e su aree private lungo le strade o in vista di esse, sulla base del presente regolamento, del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché del Decreto Legislativo dei 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
- b. Il bordo inferiore dei cartelli dovrà distare da terra m 2.50 se gli stessi sono installati su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, m 5.10 se installati su percorsi carrabili pubblici o di uso pubblico.
- c. È vietata l'installazione di cartelli pubblicitari nella zona A1 – Area Storica Centrale come riportata nelle tavole del P.R.G.C. vigente (nel rispetto dell'art. 24 della L.R. 56/7 e ss.mm.ii.).

3. TOTEM

- a. E' possibile installare totem sia su suolo privato, sia su suolo pubblico, ma con differenti modalità:
 - su suolo privato: esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività e relative pertinenze accessorie per pubblicizzare solo l'attività stessa. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di enti morali, associazioni sportive e ricreative o sociali è possibile pubblicizzare anche attività terze.

- su aree pubbliche o di uso pubblico e su aree private lungo le strade o in vista di esse, sulla base del presente regolamento, del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché del Decreto Legislativo dei 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni

b. Le dimensioni massime per i totem autorizzabili in procedura semplificata di cui all'art. 9 del presente Regolamento sono pari a m 2 X 2 di base per m 3.50 di altezza. Per dimensioni superiori, si ricorre alla normale procedura autorizzativa.

c. È vietata l'installazione di totem, con eccezione dei temporanei, nella zona A1 – Area Storica Centrale come riportata nelle tavole del P.R.G.C. vigente (nel rispetto dell'art. 24 della L.R. 56/7 e ss.mm.ii.).

4. IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

a. Possono essere luminosi per luce diretta o indiretta e possono avere una superficie massima di mq 18. Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi all'interno del centro abitato.

All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità non può essere inferiore a cinque minuti.

b. E' possibile installare impianti a messaggio variabile su aree pubbliche o di uso pubblico e su aree private lungo le strade o in vista di esse, sulla base del presente regolamento, del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché del Decreto Legislativo dei 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. È vietata l'installazione di impianti a messaggio variabile nelle zone A1 e A2 come riportate nelle tavole del P.R.G.C. vigente (nel rispetto dell'art. 24 della L.R. 56/7 e ss.mm.ii.).

5. PREINSEGNE

Le preinsegne hanno dimensione pari a L 125 cm x H 25 cm oppure pari a L 120 cm x H 20 cm e, per ogni struttura sono previste in numero massimo di 6.

Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e deve essere installata nel raggio di tre km dalla sede dell'attività.

Tale segnale deve essere posizionato in conformità a quanto stabilito all'art. 134 comma 5 dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada n.495/92.

Per attività industriali, artigianali o direzionali deve avere fondo di colore grigio scuro e scritta gialla; l'eventuale logo o marchio può essere anche multicolore.

Per attività commerciali deve avere fondo di colore bianco e scritta nera, l'eventuale logo o marchio può essere anche multicolore.

Le preinsegne relative ad attività ubicate in Comuni limitrofi, limitatamente ad esercizi di pubblico servizio, possono essere collocate in una fascia di Km.2,00 rispetto al perimetro di confine comunale.

È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano la stessa dimensione.

Non è possibile l'installazione di preinsegne relative ad "esercizi di vicinato" così come definiti dall'art. 7 della D. lgs. 114/98.

Non possono essere richieste più di 10 preinsegne per ciascuna istanza.

6. TARGHE

a. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti. Le dimensioni massime sono di m 0.50 x 0.50, fatti salvi limiti più restrittivi eventualmente imposti dagli ordini professionali.

- b. Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere uniformi tra loro per materiale e dimensioni.
- c. Le targhe professionali sanitarie devono rispettare le norme prescritte dalla L. 05/02/1992 n. 175 e ss.mm.ii. e successivo Regolamento approvato con decreto 16/09/1994 n. 657 e ss.mm.ii..
- d. All'interno delle zone del centro storico A1 e A2, come definite dal PR.G.C. vigente ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., le targhe potranno essere realizzate e collocate unicamente in conformità a quanto disposto dal Piano del Colore e dell'Arredo Urbano.

7. BACHECHE

Possono essere installate esclusivamente in prossimità dell'attività, solo su suolo privato e non possono aggettare su suolo pubblico, ad eccezione delle attività svolte da enti morali, associazioni sportive e ricreative o sociali.

Non potranno superare le dimensioni di m 1,20 X 1,20 per uno spessore massimo di cm 20.

All'interno delle zone del centro storico A1 e A2, come definite dal PR.G.C. vigente ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., le bacheche potranno essere realizzate e collocate unicamente in conformità a quanto disposto dal Piano del Colore e dell'Arredo Urbano.

8. STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE

- a. Per la posizione si fa riferimento all'art.51, comma 10 del vigente Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- b. Possono essere illuminati indirettamente.
- c. Il margine inferiore deve distare da terra almeno m 5.10

9. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applicano i divieti di cui all'art. 51 comma 2 del D.P.R. 495/1992; le distanze di cui agli art. 4 punto 1) del presente regolamento e di cui all'art.51 comma 2 del D.P.R. 495/1992 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. VETROFANIE

L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze. All'interno delle zone del centro storico A1 e A2, come definite dal PR.G.C. vigente ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., le vetrofanie potranno essere realizzate unicamente in conformità a quanto disposto dal Piano del Colore e dell'Arredo Urbano.

11. VETROGRAFIE

La realizzazione di vetrografie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze. All'interno delle zone del centro storico A1 e A2, come definite dal PR.G.C. vigente ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., le vetrografie potranno essere realizzate unicamente in conformità a quanto disposto dal Piano del Colore e dell'Arredo Urbano per le vetrofanie.

12. MEZZI PUBBLICITARI PER STAZIONI DI SERVIZIO

La superficie totale delle insegne utilizzate all'interno di ciascuna area di servizio non potrà superare mq 30.

È ammessa l'installazione di due insegne a bandiera in prossimità della strada, purché la proiezione a terra del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico disti almeno m 1 dal margine della carreggiata. Per l'altezza da terra, resta valido quanto prescritto al precedente art. 8 comma 1 punto g.

Gli eventuali supporti per la pubblicità temporanea dovranno essere autorizzati tramite procedura normale, mentre i messaggi pubblicitari di natura temporanea da installare sui suddetti supporti sono soggetti a semplice comunicazione, in cui si faccia riferimento all'autorizzazione del supporto e si alleggi il bozzetto.

13. PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI

a. Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, anche non attinenti le attività del cantiere, quindi in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto. Tale pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 bis del D. Lgs. n. 507/93.

b. La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% dei ponteggi o della recinzione. Tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori o che riportino un'unica pubblicità anche se diversa dalle attività del cantiere.

14. CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

a. La domanda deve essere presentata dal richiedente con almeno 10 giorni di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persone giuridiche, dal responsabile o legale rappresentante delle medesime. Per il Comune provvede il Responsabile del Servizio interessato con apposita comunicazione.

b. È consentita l'esposizione massima di n. 20 cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di m 1.00 x 1.40.

c. La pubblicità di spettacoli viaggianti è consentita per un numero massimo di n. 30 cartelli per manifestazione, che possono essere installati anche in corrispondenza dei pali della pubblica illuminazione.

d. La collocazione di tali cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che nei 5 giorni precedenti e nelle 24 ore successive.

e. Per le attività dei teatri e musei pubblici, per le attività culturali e sportive in generale e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili, posate direttamente al suolo o nelle pertinenze pubbliche della sede dell'attività o presso le bacheche messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale. In particolare, per le società sportive che pubblicizzano l'evento, il periodo di esposizione va dalle 48 h precedenti alle 24 ore successive.

f. I cartelli pubblicitari temporanei che rechino pubblicità di natura commerciale possono essere posizionati in numero massimo pari a 5 impianti per senso di marcia e per via. Non potranno superare le dimensioni di m 1.00 x 1.40. Il periodo di esposizione sarà legato alla durata dell'evento e, comunque, non potrà superare giorni 20.

15. PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

- a. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta su area pubblica dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1 lettera g) e 56, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 285/92 e degli artt. 203, 20 comma 2 lettera q) e 204, comma 2 lettera q) del D.P.R. n. 495/92, compresi veleggiatori e carrelli.
- b. Su detti veicoli, se in sosta prolungata oltre un'ora per giustificate esigenze, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia priva di efficacia.
- c. Per la pubblicità su veicoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/92.
- d. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare a meno di 30 m da incroci stradali o impianti semaforici.
- e. E' consentita la sosta su aree private di veicoli pubblicitari. La sosta è parificata all'installazione di cartelli pubblicitari fissi e quindi va autorizzata nel rispetto delle distanze e a norma del presente regolamento e nel rispetto del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché del Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

16. PUBBLICITÀ FONICA

- a. La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. Con riferimento all'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.
- b. La pubblicità fonica è vietata a meno di 50 mt da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto.
- c. All'interno del centro abitato è consentito effettuare la pubblicità fonica, esclusivamente in forma itinerante, nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
- d. E' possibile concedere deroghe ai commi b e c durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
- e. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
- f. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
- g. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati per legge.

17. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di servizio, come definiti all'art. 2 punto 14 del presente Regolamento, è soggetta a decisioni motivate della Giunta Comunale.

18. IMPIANTI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

L'individuazione di punti per la collocazione di nuovi impianti per le affissioni dirette sarà individuata dall'Amministrazione Comunale.

19. IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

Ogni impianto di pubblicità o propaganda non individuabile nelle categorie precedenti dovrà essere sottoposto a regolare autorizzazione amministrativa su atto di indirizzo della giunta comunale.

TITOLO III PROCEDURA AMMINISTRATIVA

ART. 9 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari è soggetta ad un doppio regime amministrativo:

a) PROCEDURA SEMPLIFICATA

Per le tipologie standard di mezzi pubblicitari descritte al successivo art. 12 (totem e mezzi pubblicitari temporanei), che non ricadano in nessuna delle aree sotto descritte, è sufficiente inviare al Comune una comunicazione preventiva in carta semplice, redatta su apposito modello predisposto dal responsabile del Servizio competente. Sono fatti salvi gli aspetti tributari (imposta sulla pubblicità, etc.).

La comunicazione costituisce autorizzazione ed ha efficacia decorsi giorni 10 dalla data di presentazione, entro i quali verrà valutata la completezza di tutti gli allegati previsti nell'apposito modello sopra citato e la conformità alla normativa vigente in materia.

Non possono essere assoggettati a procedura semplificata le insegne ed i mezzi pubblicitari ricadenti nelle seguenti posizioni:

- aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale;
- immobili di interesse storico-architettonico ai sensi della normativa vigente;
- fasce di rispetto di strade statali o provinciali.

In questi casi andrà seguita la procedura normale.

b) PROCEDURA NORMALE

Qualora l'insegna non rientri in una delle tipologie standard, descritte al precedente punto a) o ricada in una delle aree sopra riportate, l'interessato è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Comune presentando domanda in bollo redatta su apposito modello predisposto dal responsabile del Servizio competente, contenente le seguenti indicazioni:

- 1) generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
 - 2) strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione.
- Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata:
- 1) autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari da parte del condominio (se costituito) o del proprietario del fondo;
 - 2) stralcio della planimetria catastale con indicazione della proprietà, toponomastica, distanze minime da altri manufatti se necessarie;
 - 3) rappresentazione grafica della porzione di prospetto interessata (stato attuale e di progetto) quotata;
 - 4) sezione verticale (stato attuale e di progetto) quotata;
 - 5) rappresentazione grafica (bozzetto) dei mezzi pubblicitari oggetto della richiesta con indicazione di eventuali scritte e colori;
 - 6) relazione descrittiva del mezzo pubblicitario (tipologia costruttiva, materiale, sistema di supporto ecc.);
 - 7) documentazione fotografica del sito di ubicazione, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico o dell'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - 8) preventivo nulla osta dell'Ente proprietario della Strada (se diverso dal Comune);
 - 9) richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (se il sito ricade in zona vincolata ai sensi del predetto Decreto) e della L.R. 32/2008 completa della prevista documentazione.

La domanda, corredata dalla documentazione sopra richiamata, deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia, utilizzando obbligatoriamente la modulistica all'uopo predisposta ed in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricabile dal sito internet del Comune.

ART. 10 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad autorizzazione del Comune.
2. Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs 507/93, all'art.13 comma 4 e all'art.17 lettere a), b), c), d), e), f), g).; per i casi contemplati dalle lettere h) ed i) del medesimo art. 17, solo per quanto installato all'interno dei locali.
3. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande, complete di tutta la documentazione di cui all'art. 9.b), lo Sportello Unico per l'Edilizia, acquisito il parere tecnico vincolante del Corpo di Polizia Municipale, deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
4. Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.
5. Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione di insegne e simili.
6. La validità dell'autorizzazione è subordinata al pagamento dell'imposta sulla pubblicità e/o dei canoni previsti dalle vigenti leggi e regolamenti comunali.
7. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio.
8. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza da parte dell'Amministrazione comunale.
9. L'autorizzazione decade quando:
 - a. non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b. nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.
10. L'Amministrazione potrà revocare in qualunque momento l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
11. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

ART. 11 RINVIO AL PIANO DEL COLORE E DELL'ARREDO URBANO

Per le insegne e i mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento da realizzarsi nelle zone A1 – Area Storica Centrale e A2 – Area Centrale, come riportate nelle tavole del P.R.G.C. vigente (nel rispetto dell'art. 24 della L.R. 56/7 e ss.mm.ii.), trovano comunque applicazione, qualora contrastanti, le disposizioni contenute nel Piano del Colore e dell'Arredo Urbano allegato al regolamento Edilizio.

ART. 12 MEZZI PUBBLICITARI SOGGETTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA

L'autorizzazione per l'installazione delle seguenti tipologie di mezzi pubblicitari segue la procedura semplificata di cui al precedente art. 9 p. 1) lett. a).

1. TOTEM TEMPORANEI se la base è inscritibile in un quadrato di m 2 X 2 ed altezza massima pari a m 3.50;
2. MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI, con esclusione di quelli di cui all'art. 2 punto 9;

ART. 13 RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE ESPLICITA

I seguenti mezzi pubblicitari non necessitano di autorizzazione esplicita, salvo quanto previsto dal Piano del Colore e dell'Arredo urbano per le zone del centro storico A1 e A2:

- a) vetrofanie e vetrografie sui vetri delle finestre o delle vetrine che non comportino alterazioni degli infissi ed il cui messaggio sia contenuto in ogni singolo vetro, comprese in una superficie massima di 2 mq;
- b) insegne effettuate sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento, sul basamento delle vetrine;
- c) targhe professionali collocate a fianco del portone o del cancello di ingresso, quando questi non abbiano rilevanza architettonica per la presenza di pilastri, colonne, bozzati, lesene o che, per il numero di presenze, non risulti necessario procedere ad un riordino, come previsto all'art. 8 punto 6, ad esclusione delle targhe professionali sanitarie;
- d) pubblicità collocata all'interno dei locali e arretrata di oltre un metro rispetto alla soglia o alle vetrine dei locali.

ART. 14 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'insegna ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione della medesima e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

ART. 15 ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo.

ART. 16 RINNOVO

È possibile presentare richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, su apposito modello in bollo predisposto dal responsabile del Servizio competente, ogni tre anni, prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia. Il rinnovo si intende rilasciato per ulteriori tre anni, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, qualora non intervenga in proposito provvedimento di revoca o di decadenza da parte dell'Amministrazione comunale.

Salvo diversa comunicazione degli uffici comunali, la richiesta si intende automaticamente autorizzata.

ART. 17 INSEGNE ABUSIVE

1. Sono considerate abusive le insegne esposte senza la prescritta autorizzazione o comunicazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dal presente Regolamento per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata o non comunicata apportata ad insegne già in opera.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione o non è stata effettuata la preventiva comunicazione.

5. Sono inoltre considerate abusive quelle insegne per le quali sono stati omessi i dovuti pagamenti dell'imposta di pubblicità o di quant'altro previsto da leggi e regolamenti.

6. Nel caso di esposizione di insegne abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 20, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione delle insegne abusive.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 18 NORME TRANSITORIE

Potranno comunque essere rinnovate, purché conformi con le norme del presente Regolamento, le autorizzazioni precedentemente concesse su suolo pubblico.

ART. 19 MEZZI PUBBLICITARI PREESISTENTI

1. I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, potranno essere mantenuti in opera, purché regolarmente autorizzati in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta fino alla scadenza dell'autorizzazione.

2. Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alla norme del presente Regolamento quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica, la sostituzione o il rinnovo.

3. I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non regolarmente autorizzati ma conformi al Regolamento stesso, potranno essere regolarizzati dietro presentazione di apposita domanda di sanatoria, completa di attestazione di pagamento di un importo

pari al 50% di quello minimo previsto dall'art. 23 del C.d.S., equivalente ad € 199,00 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non regolarmente autorizzati e non conformi al Regolamento stesso, dovranno essere rimossi. Il mantenimento in opera dei suddetti mezzi pubblicitari è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste all'art. 23 del codice della Strada e D. Lgs. n. 507/93 e ss. mm. ii.

ART. 20 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 23, del Codice della Strada, secondo le modalità di cui al Titolo VI del codice stesso e s.m.i.. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento, come anche alle disposizioni legislative riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti o all'effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24, del D.Lgs 507/93 e s.m.i. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, comporterà, ove sia prevista, la rimozione dell'impianto e l'applicazione delle sanzioni accessorie come disposto dal D.Lgs 507/93 e dall'art. 23 comma 13 bis e 13 quater del Nuovo Codice della Strada. Il termine per la rimozione di cui all'art. 24, comma 2, del D.Lgs 507/93, è fissato in giorni 10, fatti salvi i casi d'immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza che accerta la violazione ed in conformità a quanto disposto dal Codice Della Strada art. 23 commi 13 bis 13 quater.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni non sono previste dai disposti del Codice della Strada e del D. lgs. n. 507/93 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro, nel rispetto dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 689/1981.

ART. 21 NORMA FINALE DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge e di Regolamento applicabili alla materia, con particolare al Piano del Colore e dell'Arredo Urbano relativamente alle zone del centro storico A1 e A2 del P.R.G.C. vigente.

ART. 22 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.